



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 204 del 26 Novembre 2015

Oggetto:

Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Nomina direttore.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Struttura Proponente: **DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 “Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” ed in particolare l’articolo 9 che disciplina la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, del Direttore dell’ARTEA, per una durata pari alla legislatura regionale, stabilendone anche i requisiti;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.” ed in particolare l’articolo 5, comma, 9, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che pone limiti al conferimento di incarichi ai lavoratori già collocati in quiescenza;

Visto l’art.34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione” ed in particolare:

- l’articolo 4, che prevede che le nomine e le designazioni di competenza degli organi di governo per incarichi direzionali siano effettuate previo controllo da parte del Consiglio regionale e che, a tal fine, il Presidente della Giunta comunichi al Consiglio le nomine e designazioni che intende effettuare, unitamente al curriculum dei soggetti e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;
- l’articolo 7, comma 1, in base al quale la nomina del Direttore dell’ARTEA deve essere preceduta dalla presentazione di candidature esterne;
- l’articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
- l’articolo 21, comma 2, in base al quale gli organi amministrativi di competenza della Regione non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi;

Ritenuto a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale di provvedere alla nomina del nuovo Direttore dell’ARTEA;

Visto l’elenco di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 15/07/2015, relativo alle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale da effettuarsi nell’anno 2015 in seguito al rinnovo della legislatura regionale e che costituisce avviso pubblico per la proposta di candidature per le carica di Direttore dell’ARTEA;

Ritenuto, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti che hanno presentato domanda, di confermare l’incarico al Direttore dell’ARTEA uscente, Dr. Giovanni Vignozzi;

Effettuata in data 11/11/2015 motivata comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 2, dello Statuto regionale e ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 8 febbraio 2008 n. 5 in ordine alla presente nomina ed ai relativi criteri di scelta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all’esame della Seconda Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 19/11/2015, ha preso atto della comunicazione ricevuta dal Presidente della Giunta regionale, esprimendo parere favorevole alla nomina in questione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 "l'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo" e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. k) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 non possono essere nominati "negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico";

Considerato che il Dr. Giovanni Vignozzi risulta già collocato in aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di Direttore di ARTEA attribuito con DPGR n. 50 del 29 marzo 2011;

Preso atto della dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Ritenuto di procedere alla nomina del Dr. Giovanni Vignozzi quale nuovo Direttore di ARTEA, subordinandola al perdurare del collocamento in aspettativa;

Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Giovanni Vignozzi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.), con la quale il nominando ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Considerato che il rapporto di lavoro del Direttore di ARTEA è regolato con contratto di diritto privato, secondo quanto disposto dall'articolo 9 comma 4, della legge regionale 19 novembre 1999 n. 60;

Considerato che, ai sensi, dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999 n. 60, il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge;

Ritenuto di determinare l'importo del trattamento economico omnicomprensivo in Euro 120.000,00, al netto degli oneri riflessi, tenuto conto della complessità dell'attività svolta dall'agenzia, in termini di risorse umane e finanziarie gestite, e della strategicità della stessa in relazione alle funzioni di organismo pagatore in agricoltura e di organismo intermedio degli altri programmi regionali e comunitari;

D E C R E T A

- di nominare il Dr. Giovanni Vignozzi quale Direttore dell'ARTEA;
- la nomina è subordinata al perdurare del collocamento in aspettativa o fuori ruolo;
- l'incarico sarà regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale;
- al Direttore di ARTEA spetterà un trattamento economico omnicomprensivo pari ad Euro

120.000,00, al netto degli oneri riflessi, da corrispondersi in dodici mensilità senza diritto all'erogazione della tredicesima mensilità e del premio di risultato;

•l'incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto ed avrà una durata pari a quella della legislatura regionale e comunque non oltre il collocamento in quiescenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI